



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 383 CSAT 24 DEL 03 MARZO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 03 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 129/A

A.S.D. A.C. BELICE 2013 (TP) avverso squalifica calciatore sig. Salvatore Barbera fino al 31/01/2016 - Campionato 3° Cat. TP gara Belice/Città di Partanna del 25/01/2015 – C.U. n. 29 del 29/01/2015 D.P.TP

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. A.C. Belice, in persona del Presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata.

In particolare la Società appellante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che il

calciatore “si è lasciato prendere da un po' di nervosismo” a seguito della sua peraltro giusta espulsione, sputando a terra e non verso l'arbitro all'atto di allontanarsi dal terreno di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza e senza la necessità di ulteriori acquisizioni probatorie, che il sig. Salvatore Barbera è stato espulso durante il secondo tempo della gara per avere rivolto una frase offensiva all'indirizzo del direttore di gara. All'atto dell'espulsione il calciatore ha indirizzato uno sputo all'arbitro, schivato da quest'ultimo e lo ha poi nuovamente insultato e minacciato. A fine gara il sig. Barbera si è nuovamente diretto verso l'arbitro, ancora insultandolo e riuscendo a spintonarlo violentemente.

Alla luce di quanto sopra il proposto appello appare infondato, non risultando quanto riferito a difesa dalla Società appellante, avendo il calciatore, con reiterazione, insistito nel suo comportamento gravemente dispregiativo e offensivo, minaccioso e violento nei confronti del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 136/A

A.S.D. CITTA' DI PIANA (PA) Avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e inibizione del dirigente sig. Marco Riolo fino al 05/03/2015.

Gara Campionato Provinciale Allievi Girone “C” Conca d'oro Monreale / Città di Piana del 18/01/2015 – C.U. n. 38 del 05/02/2015 della Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Città di Piana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportate.

In particolare la Società appellante contesta che il Giudice Sportivo Provinciale abbia a norma del regolamento sportivo il potere “*motu proprio*” di scegliere le gare su cui avviare accertamenti sulla posizione irregolare dei calciatori, non risultando nulla di ciò dai documenti ufficiali di gara, mancando peraltro l'eventuale reclamo da parte della società controparte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto appello è inammissibile in quanto si limita ad eccepire un presunto errore procedimentale mentre nulla viene riferito in ordine al merito della posizione del calciatore sig. Gassama Djimo che risulta essere in posizione irregolare al momento della disputa della gara.

Ciò non di meno, questa Corte non può non rilevare che quanto sostenuto dalla reclamante è frutto non solo di un errore nella lettura delle norme procedurali ma altresì è frutto di un errore di fatto.

Sfugge al Città di Piana che il procedimento è stato instaurato di ufficio in quanto la

posizione irregolare del calciatore è stata accertata in sede di attribuzione della sanzione disciplinare di cui era stato oggetto nel corso della gara. Dal punto di vista processuale i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori (art. 29 comma 7 C.G.S.) e detto procedimento è instaurato di ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (art. 29 comma 8 lett. a C.G.S.). Pertanto, legittimamente, il Giudice di prime cure bene ha fatto a instaurare di ufficio il procedimento nel momento in cui in sede di attribuzione della sanzione disciplinare inflitta al calciatore in questione questi non è risultato regolarmente tesserato.

Peraltro, a comprova della procedibilità di ufficio, l'art. 33 comma 12 del C.G.S. prevede che le parti possano in qualsiasi momento rinunciare ai reclami proposti ad eccezione di quelli che riguardano illeciti sportivi e *quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori*.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 137/A

A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 – campionato 1° Categoria Gir. A) gara Real Unione/Ezio Roma del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 323 del 03/02/2015

La Società A.S.D. Real Unione ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, ritenendosi “vittima di ingiustizia sportiva”, avendo il direttore di gara ritenuto sospesa una gara giunta a due soli minuti dalla fine e che doveva invece concludere regolarmente non essendosi verificata l'invasione di campo citata in referto e quant'altro dall'arbitro stesso segnalato.

Quanto all'ammenda ne segnala la misura esorbitante rispetto a quanto accaduto.

A riprova cita le risultanze di un video amatoriale tuttavia non allegato e si richiama alle circostanze rassegnate dal Commissario di campo che riferisce di intemperanze dei tifosi locali che “volevano scavalcare la rete di recinzione”.

All'udienza dibattimentale il rappresentante della società appellante ha insistito nei motivi di appello.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto documento è dato evincersi che al secondo minuto della fase di recupero si verificava un'invasione di campo da parte di qualche tifoso locale, che scavalcava la rete di recinzione, mentre tra i calciatori delle due squadre, impegnati nel recupero, si succedevano continue risse che, sospesa la gara, sfociavano in uno scontro generale tra i giocatori di entrambe le squadre, che si prendevano a calci e pugni, fatta eccezione per il calciatore sig. Ddurè Ibrahima che si era appartato in un angolo del campo. La grave situazione di violenza reciproca si

prolungava all'interno degli spogliatoi, fino all'arrivo dei Carabinieri.

Per quanto sopra esposto è condivisibile la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara, essendo venute meno le condizioni minime di sicurezza necessarie a norma di regolamento, nonché il numero minimo dei calciatori, ove gli stessi fossero stati espulsi, perché l'incontro potesse proseguire.

Pertanto non solo va confermata la decisione del Giudice Territoriale che ha assegnato gara perduta ad entrambe le Società ma va altresì confermata la sanzione dell'ammenda atteso che la stessa appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, già risultando attenuata avuto riguardo al disposto di cui all'art. 13 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento 140/A

A.S.D. EZIO ROMA CALCIO ISOLA (PA) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 400,00 – campionato 1° Categoria Gir. A) gara Real Unione/Ezio Roma del 01/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 323 del 03/02/2015

La Società A.S.D. Real Unione ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicate, evidenziando che i propri calciatori si sono soltanto difesi dalle aggressioni subito dagli avversari fin dentro gli spogliatoi, privi della porta di ingresso.

A riprova di ciò l'appellante riferisce di essersi allontanata dall'impianto solo grazie alla scorta dei Carabinieri intervenuti a richiesta.

All'udienza dibattimentale il rappresentante della società appellante ha insistito nei motivi di appello.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai comportamenti assunti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto documento è dato evincersi che al secondo minuto della fase di recupero si verificava un'invasione di campo da parte di qualche tifoso locale, che scavalcava la rete di recinzione, mentre tra i calciatori delle due squadre, impegnati nel recupero, si succedevano continue risse che, sospesa la gara, sfociavano in uno scontro generale tra i giocatori di entrambe le squadre, che si prendevano a calci e pugni, fatta eccezione per il calciatore sig. Ddurè Ibrahima che si era appartato in un angolo del campo. La grave situazione di violenza reciproca si prolungava all'interno degli spogliatoi, fino all'arrivo dei Carabinieri.

Per quanto sopra esposto è condivisibile la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara, essendo venute meno le condizioni minime di sicurezza necessarie a norma di regolamento, nonché il numero minimo dei calciatori, ove gli stessi fossero stati espulsi, perché l'incontro potesse proseguire.

Pertanto non solo va confermata la decisione del Giudice Territoriale che ha assegnato gara perduta ad entrambe le Società ma va altresì confermata la sanzione dell'ammenda atteso che la stessa appare appena congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.
Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento 146/A

A.S.D. COMISO (RG) Avverso ammenda di € 125,00 e squalifica dell'allenatore sig. Gaetano Lucenti fino al 30/03/2015 - campionato di Promozione girone D) gara Comiso/Macchitella del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 328 del 04/02/2015.

La Società A.S.D. Comiso ha inoltrato rituale appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale assunte con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe ritenendo "inopportuna" la sanzione dell'ammenda e contestando che l'allenatore sig. Lucenti, già squalificato, potesse trovarsi negli spogliatoi, avendo seguito la gara dagli spalti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente rileva che l'appello è inammissibile per ciò che riguarda la sanzione dell'ammenda, non impugnabile ai sensi dell'art. 45 n° 3 lettera d). Rileva altresì che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono prova privilegiata in ordine ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura di tali rapporti si evince che il sig. Lucenti, durante l'intervallo, unitamente ad un soggetto non identificato, raggiungeva l'arbitro insultandolo. Il pronto intervento delle Forze dell'Ordine e di un dirigente della squadra di casa serviva a riportare la calma e ad allontanare i predetti.

A fine gara il sig. Lucenti, nuovamente presente nell'area antistante gli spogliatoi, tornava ad ingiuriare l'arbitro e un assistente.

Da quanto sopra deriva che la sanzione irrogata, peraltro in costanza di altra squalifica, appare equa e ben proporzionata, non meritando alcuna revisione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto per ciò che concerne la sanzione dell'ammenda e lo respinge per il resto.
Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 147/A

A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO (PA) - Appello avverso ammenda di euro 500,00 con diffida – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. C) gara Nuova Rinascita/Calcio Ciccio Galeoto dell'08/02/2015 – C.U. n° 340/70sgs del 10/02/2015

La società A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto con tempestivo reclamo impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il referto di gara risulta essere parziale e

non veritiero in ordine all'effettivo accadimento dei fatti, in quanto a seguito dei disordini creatisi al termine della gara i genitori dei calciatori tesserati per l'odierna reclamante sarebbero intervenuti solo per dividere i contendenti e far sì che ritornasse la calma, tant'è che in tale frangente uno dei predetti genitori veniva colpito ad un occhio come da refertazione medica che viene allegata.

La calma, sempre secondo l'assunto della reclamante, sarebbe definitivamente tornata solo a seguito dell'intervento delle Forze dell'ordine nel frattempo intervenute.

Per cui apparirebbe poco credibile che l'aggressione sarebbe stata perpetrata dai soli sostenitori (rectius genitori) dell'A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto mentre nulla sarebbe stato rilevato a carico della società ospitante che peraltro aveva l'obbligo di assicurare il servizio d'ordine.

Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, chiede che la sanzione così come inflitta sia revocata o comunque rideterminata in termini più equi in relazione al reale accadimento dei fatti.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1.C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro l'arbitro veniva avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco quale dirigente addetto all'arbitro (rectius collaboratore) per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto, il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce ed una volta eluso l'intervento di un addetto al servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante, che cercava di allontanarlo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo ripetutamente.

Nel contempo, riferisce ancora l'arbitro, il sig. Vegna incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari tant'è che alcuni di essi, ben individuati dallo stesso arbitro, seguendo tale incitamento si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni.

A questo punto alcune persone tra le quali il Sindaco di Oliveri intervenivano per sedare gli animi e riportare la calma in campo ma diversi sostenitori al seguito della società Calcio Ciccio Galeoto forzavano un cancello di recinzione e si introducevano sul terreno di gioco avventandosi contro le suddette persone.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame risulta palesemente infondato in quanto la causa scatenante degli incidenti è da attribuire esclusivamente al comportamento posto in essere dal sig. Vegna Raffaele tesserato per la reclamante il quale, al termine della gara, non solo ha aggredito il direttore di gara ma ha, altresì, incitato i propri calciatori a perpetrare una violenta aggressione in danno degli atleti avversari, dando così vita ad un rissa collettiva a cui partecipavano anche i propri sostenitori penetrati nel campo di gioco dopo avere forzato un cancello.

Pertanto deve essere confermata la sanzione pecuniaria inflitta dal giudice di prime cure, che peraltro risulta irrogata nel minimo edittale ex art. 14 C.G.S. e non è suscettibile di alcuna riduzione non ricorrendo, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi previste dal comma 5 del medesimo articolo.

Di contro ritiene questa Corte che debba tenersi conto, ai fini della congruità della sanzione, di tutte le risultanze fattuali riportate nel referto di gara (che risulta preciso e privo di qualsiasi contraddizione) e che invece non sono state tenute in debito conto dal giudice di prime cure, di conseguenza le sanzioni a carico della reclamante devono essere rivedute *in peius*, in applicazione del disposto di cui all'art. 36 comma 3 del C.G.S., come da dispositivo, atteso che la società non solo è tenuta a rispondere per il fatto dei propri sostenitori ma deve rispondere anche a titolo di responsabilità oggettiva per il gravissimo comportamento violento posto in essere dai propri tesserati rispettivamente in danno del direttore di gara e degli atleti avversari (collaboratore e calciatori).

Infatti detti comportamenti risultano contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i soggetti individuati all'art. 1 bis del C.G.S. e detti comportamenti risultano ancor più gravi ove riferiti, come nella fattispecie in esame, ad una società di Settore Giovanile che, viceversa, dovrebbe maggiormente insegnare tali fondanti valori nei giovani calciatori.

Tale carenza di valori risulta altresì comprovato dal violento comportamento assunto dal sig. Giovanni Vegna in danno del direttore di gara ma anche per avere lo stesso incitato i propri calciatori ad aggredire gli atleti avversari cosa che alcuni di essi hanno poi messo in atto senza alcuna remora.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello proposto, ed ai sensi dell'art. 36 comma 3 del C.G.S. dispone, in aggiunta alla sanzione dell'ammenda con diffida, la penalizzazione di punti 20 (venti) in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva (art. 18 comma 1 lett. g) C.G.S.).

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

Procedimento 148/A

A.S.D.ERSAL TERMINI IMERESE(PA) - Appello avverso assegnazione gara perduta per 0-2 - Campionato 3° Cat.Gir. A) gara Gara Ersal Termini Imerese/Finale del 01/02/2015 – C.U. n° 38 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Palermo

La società A.S.D. Ersal Termini Imerese impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara, nel sospendere la gara al 42' del 2° t., avrebbe commesso un errore tecnico in quanto al momento di detta sospensione non avrebbe tenuto conto che essa reclamante poteva ancora effettuare una sostituzione.

Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, chiede che questa Corte voglia disporre la ripetizione della gara.

Benchè regolarmente citato nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il presente gravame è inammissibile sotto un duplice profilo.

Innanzitutto esso non risulta correttamente notificato alla controparte.

Infatti, ai sensi dell'art. 46 comma 5 del C.G.S. il reclamo che verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviato in copia

alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente.

Detta comunicazione, trattandosi di società, deve avvenire, ai sensi del comma 8 dell'art.38 C.G.S., o presso il domicilio eletto ai fini del procedimento, ove formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva [lettera a)] o presso la sede della società [lettera b)].

Pertanto, rilevato che la comunicazione alla controparte è stata inviata all'A.S.D. Finale nella Via Luigi Einaudi n.1 di Pollina, dove non risulta esservi né la sede della predetta società né il domicilio relativo al recapito della corrispondenza avendo essa sede in Pollina nella Via Leonardo da Vinci n.18/A mentre la corrispondenza deve essere, eventualmente, inviata presso il sig. Chiara Vincenzo residente in Finale nella Via Parini n.19 (dati questi rilevati dal servizio informatico della Federazione),ne consegue che sotto questo profilo il reclamo è inammissibile.

Sotto altro profilo si rileva che la decisione dell'arbitro di sospendere la gara anzitempo, ove frutto di un errore tecnico, doveva essere impugnata tempestivamente dinanzi al Giudice Territoriale per cui avendo l'A.S.D. Ersal Termini Imerese omesso questo passaggio il gravame presentato a questa Corte risulta inammissibile.

Infine deve procedersi d'ufficio alla correzione dell'errore in cui è incorso il Giudice Territoriale in quanto deve assegnarsi gara perduta all'A.S.D. Ersal Termini Imerese per 0-3 e non già per 0-2 come riportato in nel C.U. n.38 della Delegazione Provinciale di Palermo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,dichiara inammissibile il proposto appello e dispone correggersi la decisione del Giudice Sportivo Territoriale dovendosi assegnare gara perduta all'A.S.D. Ersal Termini Imerese per 0-3.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 151/A

C.S.MESSINA SUD A.S.D. (AG) - Appello avverso ammenda di euro 500,00 e squalifica fino al 7/2/2020 dell'assistente arbitro sig. Giovanni Santamaria – Campionato Giovanissimi Regionali Gir. D) gara Magica CT/Messina Sud del 07febbraio 2015 – C.U. n° 347/71 sgs del 12/02/2015

La società C.S. Messina Sud A.S.D. con tempestivo reclamo impugna la decisione in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il sig. Giovanni Santamaria non avrebbe mai colpito il direttore di gara così come i propri tesserati, contrariamente a quanto sostenuto dall'arbitro nel suo referto, non avrebbero mai impedito a quest'ultimo di lasciare il campo.

La stessa società adombra il sospetto che le certificazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche siano il frutto di una presunta frode messa in atto dal direttore di gara con l'ausilio di dirigente della Società Magica Catania.

In ragione di quanto sopra la reclamante chiede a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale in via istruttoria di disporre l'audizione del sig. Giovanni Santamaria e del sig.

Francesco Scopelliti entrambi tesserati per essa Messina Sud al fine di riferire in ordine a quanto accaduto nella gara in esame; nel merito chiede l'annullamento delle sanzioni della squalifica e dell'ammenda; nonché l'autorizzazione ad adire le vie legali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rigetta la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante in quanto inammissibile, come parimenti inammissibile è la richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali non essendo questo l'Organo preposto alla concessione di detta autorizzazione.

Ciò posto e letto il referto redatto dall'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 3' minuto di recupero del 2° t. a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro questi veniva accerchiato da tutti i calciatori e dirigenti della società Messina Sud che protestavano avverso la sua decisione.

In tale frangente interveniva il sig. Giovanni Santamaria, precedentemente allontanato, il quale facendo finta di placare gli animi di alcuni suoi tesserati colpiva, all'improvviso, con una violenta gomitata il direttore di gara all'altezza dello sterno provocandogli un fortissimo dolore con una momentanea perdita dei sensi e senso di nausea.

L'arbitro in tale frangente veniva soccorso da un dirigente della Magica CT che gli consentiva di raggiungere il proprio spogliatoio che poteva lasciare solo intorno alle ore 18,00 quando tutti avevano lasciato l'impianto atteso che per circa un'ora dal termine della gara tutti i tesserati del Messina Sud (calciatori e dirigenti) avevano inscenato una serie di proteste tali da impedirgli di lasciare anzitempo l'impianto sportivo.

Una volta lasciato l'impianto sportivo il direttore di gara accompagnato da un dirigente della Magica Ct raggiungeva il pronto soccorso del P.O. di S. Marta e S. Venera di Acireale dal quale veniva dimesso alle ore 22,30 con una prognosi di 30 gg s.c. per "*verosimile linea infrattiva al passaggio fra manubrio e corpo sternale*".

In ragione di quanto sopra il proposto gravame risulta infondato in quanto il sig. Giovanni Santamaria è stato ben individuato dal direttore di gara quale autore del grave gesto violento che ha causato lesioni guaribili in 30 gg s.c. così come attestato dalla certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso del P.O. di S. Marta e S. Venera di Acireale atti che per loro natura fanno fede fino a querela di falso.

Non di meno questa Corte non può non rilevare l'atteggiamento della reclamante che di fronte ad una sì grave aggressione (anche per la modalità con cui è stata eseguita e della localizzazione del punto di contatto che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze) in danno del direttore di gara, adombra, al fine di escludere la proprie responsabilità una macchinazione fraudolenta dello stesso arbitro in concorso con il dirigente della Magica CT.

Tale comportamento risulta contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i soggetti individuati all'art. 1 bis del C.G.S. e detto comportamento risulta ancor più grave ove riferito, come nella fattispecie in esame, ad una società di Settore Giovanile che, viceversa, dovrebbe maggiormente insegnare tali fondanti valori nei giovani calciatori. Tale carenza di valori risulta altresì comprovato dal comportamento assunto dai calciatori e dirigenti tutti che per circa un'ora hanno continuato a protestare nei confronti del direttore

di gara (la stessa reclamante ammette di avere ritirato i documenti alle ore 17,30 e cioè dopo oltre mezz'ora dal il termine della partita) così da impedirgli di lasciare l'impianto sportivo e raggiungere nel più breve tempo possibile la struttura sanitaria.

I detti evidenziati comportamenti non possono non essere tenuti in considerazione da questa Corte ai fini di un aggravamento delle sanzioni a irrogate (art. 36 comma 3 C.G.S.) alla società ed al tesserato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello proposto, ed ai sensi dell'art. 36 comma 3 del C.G.S. dispone, in aggiunta alla sanzione dell'ammenda, la retrocessione all'ultimo posto in classifica della Società S.C. Messina Sud A.S.D. (art. 18 comma 1 lett. h C.G.S.).

Dispone altresì, in aggiunta alle sanzioni inflitte dal giudice di prime cure, l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 250,00 (art. 19 comma 6 C.G.S.) a carico del sig. Giovanni Santamaria.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 65,00) non versata.

Dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare eventuali violazioni disciplinari a carico della reclamante in relazione alle accuse di presunta frode poste in essere dal direttore di gara in concorso con il dirigente della società Magica Catania.

PROCEDIMENTO 154/A

Sig. RAFFAELE VEGNA - Appello personale avverso inibizione fino al 08/02/2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ai sensi dell'art. 19 comma 3 del C.G.S.

Campionato Giovanissimi Regionali Gir. "C" Gara Nuova Rinascita / Calcio Ciccio Galeoto dell'08/02/2015 – C.U. n° 340/70 sgs del 10/02/2015

Il sig. Raffaele Vegna, tesserato per l'A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto, con tempestivo reclamo personale impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto accaduto non sarebbe avvenuto per una sua specifica volontà, ma la violenta esplosione di aggressività sarebbe l'effetto collaterale della sua patologia.

In particolare il reclamante espone che già alcuni giorni prima della gara aveva subito degli scompensi glicemici che non riusciva a controllare con le adeguate cure e che tali scompensi si sarebbero ripresentati in maniera abnorme per via dello stress subito nel seguire la gara in oggetto e tali da alterargli il controllo delle proprie azioni.

A tale fine il reclamante produce certificazione medica relativa allo stato di alterazione glicemica riscontrata nei giorni antecedenti la gara; certificazione medica rilasciata dal medico del 118 intervenuto immediatamente dopo gli incidenti avvenuti al termine della partita; nonché una relazione medico legale che attesterebbe che tra gli effetti della patologia da cui risulta affetto vi sarebbe, nel caso di alterazione glicemica, l'aggressività.

Nel merito il reclamante sostiene che il fatto scatenante l'aggressività sarebbe stato originato dal comportamento del direttore di gara, che gli si sarebbe messo "faccia a

faccia”; sostiene ancora che non sarebbe vera la circostanza secondo la quale avrebbe colpito l'arbitro volontariamente con un pugno. In realtà si sarebbe limitato ad alzare la mano, goffamente, per allontanare da sé il direttore di gara producendo l'involontario effetto di colpirlo con uno schiaffo. A parte ciò non vi sarebbe stato altro contatto fisico.

In ragione di quanto sopra il reclamante chiede che la sanzione inflittagli venga revocata o in subordine fortemente ridotta, in relazione alle alterate capacità volitive.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore del reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro l'arbitro è stato avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto quale dirigente addetto all'arbitro (*rectius* collaboratore), il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce e, una volta eluso l'intervento di un addetto al servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante che cercava di allontanarlo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo inizialmente con un violento pugno all'orecchio sinistro procurandogli fortissimo dolore e stordimento.

Continua l'arbitro nel suo rapporto, che nonostante il senso di stordimento cercava di allontanarsi dal sig. Vegna, ma questi lo colpiva nuovamente con una testata alla fronte causandogli, ancora una volta, forte dolore e un leggero capogiro. Solo a questo punto il sig. Raffaele Vegna veniva allontanato da alcuni dirigenti della Nuova Rinascita.

Mentre il sig. Vegna veniva allontanato, riferisce ancora l'arbitro, incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari tant'è che alcuni di essi, ben individuati dallo stesso arbitro, seguendo tale incitamento si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni.

Lo stesso sig. Vegna, infine, si univa ai propri sostenitori, nel frattempo penetrati in campo, e concorreva all'aggressione delle persone presenti sul terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame, per ciò che attiene alla ricostruzione dei fatti, è palesemente infondato perché quanto sostenuto dal reclamante è privo di qualsivoglia riscontro.

Per ciò che attiene alla capacità volitiva, che si vorrebbe da parte appellante gravemente scemata a causa della grave crisi iperglicemica che l'avrebbe colpita, così come certificata dal referto rilasciato dell'operatore del 118, a parere di questa Corte la doglianza appare infondata.

Innanzitutto la relazione medico legale di parte è redatta in forma ipotetica. Poi l'aggressività, sempre secondo tale relazione, risulterebbe comunque associata ad una situazione di “*delirium*”; infatti a pag. 5 nella parte relativa alle “Conclusioni” è dato leggere “... tali da potere giustificare un quadro di encefalopatia iperglicemica acuta e una conseguente alterazione dello stato di coscienza con “*delirium*”, condizione patologica che si manifesta con alterazioni della coscienza e del comportamento e *si può associare* anche a comportamenti aggressivi o inappropriati”.

Ora il delirio, secondo la definizione che se ne dà in psicopatologia, consiste in uno stato di alterazione mentale che determina un disturbo dell'interpretazione della realtà, cioè un incorreggibile errore di giudizio che fa attribuire ad essa un significato impossibile.

Nel caso concreto non risulta che il sig. Raffaella Vegna, benché fosse in crisi iperglicemica, sia incorso in uno stato di delirio e, quindi, in uno stato di alterazione della percezione della realtà circostante, in quanto per come dallo stesso ammesso nel reclamo era ben cosciente di avere di fronte il direttore di gara ed era ben cosciente di colpirlo prima con un pugno e poi con una testata, così come era ben cosciente di incitare i propri tesserati ad aggredire gli avversari.

Per altro verso, va osservato che la tesi del reclamante è inconducibile ai fini della chiesta rivisitazione in "*melius*" della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, posto che, qui in estrema sintesi, la copiosa elaborazione medico- scientifica, di cui questa Corte ha acquisito conoscenza specifica, relativa alla patologia lamentata dal reclamante, associa soltanto alla crisi ipoglicemica effetti e comportamenti aggressivi (per es. nervosismo, cambiamenti dell'umore, confusione, impazienza, instabilità caratteriale) e non già alla riscontrata crisi iperglicemica, che all'opposto si caratterizza per la sensazione di affaticamento, sonnolenza, visione offuscata, disappetenza, che mal si conciliano con atteggiamenti estremi di aggressività e di violenza.

Ancora, può aggiungersi che, ove fosse plausibile la tesi del sig. Raffaele Vegna, essendo lo stesso già da alcuni giorni antecedenti alla gara affetto da scompensi glicemici che non riusciva a compensare con le normali cure farmacologiche, per tale ragione si sarebbe dovuto astenere dall'accettare comunque il rischio di affrontare lo stress derivante dal partecipare, anche se da dirigente, ad una gara di calcio. Con la conseguenza che egli pur rappresentandosi il rischio di subire una eventuale alterazione cognitiva lo ha accettato correndone comunque le conseguenze.

Pertanto questa Corte ritiene che ai fini della congruità della sanzione si debba tenere conto di tutte le risultanze fattuali riportate nel referto di gara (che risulta preciso e privo di qualsiasi contraddizione) nonché del comportamento della parte che deve essere improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 1 bis comma 1 del C.G.S.). Principi questi che non risultano essere stati compiutamente rispettati dal reclamante il quale, compiuti gli atti che gli sono stati attribuiti, ha ritenuto, in questa sede, di deresponsabilizzare il proprio comportamento attraverso una presunta e non provata diminuita capacità cognitiva, facendo leva sulla patologia medica di cui risulta essere affetto.

La sanzione come inflitta dal Giudice di prime cure deve essere confermata, in quanto il gravissimo comportamento violento posto in essere dal sig. Vegna risulta ancor più grave ove riferito, come nella fattispecie in esame, ad un dirigente di Settore Giovanile che, viceversa, dovrebbe maggiormente trasmettere i fondanti valori sportivi nei giovanissimi protagonisti della competizione sportiva, arbitro compreso oltre ai calciatori.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, rigetta l'appello proposto.

Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 155/A

Del Sig. MARCO SANFILIPPO - Appello personale avverso squalifica per cinque gare.

Procedimento 156/A

Del Sig. VINCENZO PRIOLO - Appello personale avverso squalifica per cinque gare.

Procedimento 157/A

Del Sig. RICCARDO PRESTIGIACOMO - Appello personale avverso squalifica per cinque gare.

Procedimento 158/A

Del Sig. PIETRO COSENZA - Appello personale avverso squalifica per cinque gare.

Procedimento 159/A

Del Sig. DARIO NERI - Appello personale avverso squalifica per cinque gare.

Campionato Giovanissimi Regionali Gir. "C" Gara Nuova Rinascita/Calcio Ciccio Galeoto dell'08/02/2015 – C.U. n° 340/70 sgs del 10/02/2015

Con tempestivi e separati ricorsi i sigg. Sanfilippo Marco, Vincenzo Priolo, Riccardo Prestigiacomio, Pietro Cosenza e Dario Neri tutti calciatori tesserati per l'A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto, hanno personalmente impugnato le decisioni in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto loro ascritto non corrisponde alla verità dei fatti, non risultando veritiero il rapporto di gara in quanto non hanno partecipato ad alcuna rissa né tanto meno hanno messo in atto alcuna aggressione in danno degli avversari.

In particolare, sostengono i reclamanti, che le lesioni subite da un calciatore della Nuova Rinascita non sarebbero avvenute al termine della gara, così come riferito dall'arbitro, ma bensì nel corso del secondo tempo a seguito di uno scontro con un avversario che ha addirittura determinato un calcio di rigore contro la loro squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente dispone la riunione dei suddetti gravami stante l'evidente connessione oggettiva degli stessi che ne consente una trattazione unitaria.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro l'arbitro veniva avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco quale dirigente addetto all'arbitro (*rectius* collaboratore) per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto, il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce e, una volta eluso l'intervento di un addetto al servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante, che cercava di allontanarlo, gli si scagliava contro aggredendolo fisicamente.

Mentre il Vegna veniva allontanato, riferisce ancora l'arbitro, questi incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari, tant'è che mentre alcuni non davano seguito a tali parole altri e più precisamente il n. 2 Cosenza Pietro, il n. 4 Neri Dario, il n. 7 Prestigiacomio Riccardo, il n. 9 Priolo Vincenzo ed il n. 15 Sanfilippo Marco, seguendo tale

incitamento, si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni.

In ragione di quanto sopra i proposti gravami per ciò che attiene alla ricostruzione dei fatti risultano infondati in quanto i predetti calciatori sono stati ben individuati dal direttore di gara come autori di un comportamento violento in danno di alcuni calciatori avversari.

Ciò non di meno ritiene questa Corte che i reclami, così come proposti, debbano trovare parziale accoglimento in quanto dal referto arbitrale non è dato evincere con certezza se le lesioni subite dal calciatore n. 9 della Nuova Rinascita siano da attribuire ai predetti atleti. Pertanto questa Corte ritiene che ai fini della congruità della sanzione la stessa debba essere ridotta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. anche in ragione della giovane età dei calciatori e all'influenza che possa avere avuto sul loro comportamento l'incitazione del proprio dirigente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Marco Sanfilippo, Vincenzo Priolo, Riccardo Prestigiaco, Pietro Cosenza e Dario Neri.

Per l'effetto dispone restituirsi le tasse reclamo versate.

Procedimento 160/A

A.S.D. ERSAL TERMINI IMERESE(PA) - Appello avverso squalifica fino al 01/2/2020 calciatori sig.ri Emilio Cilfone e Gaetano Fruda – Campionato 3° Cat. Gir. A) gara Ersal Termini Imerese/Finale del 01/02/2015 – C.U. n° 38 del 05/02/2015 Delegazione Provinciale di Palermo

La società A.S.D. Ersal Termini Imerese impugna la decisione in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che nulla avrebbero commesso i due calciatori in oggetto per cui la sanzione così come inflitta deve essere revocata.

L'appellante, sebbene ritualmente convocata in giudizio, non è comparsa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la richiesta istruttoria avanzata nei motivi di reclamo è inammissibile in quanto non prevista dalle norme regolamentari.

Dalla lettura del referto, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che una volta che il direttore di gara ha dichiarato anticipatamente terminata la gara gli si facevano incontro diversi calciatori dell'A.S.D. Ersal Termini Imerese tra i quali, per quel che qui ci interessa, venivano individuati il n. 3 Fruda Gaetano ed il n.6 Cilfone Emilio che ricopriva la qualifica di capitano.

In particolare il sig. Gaetano Fruda assumeva un contegno protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara e contemporaneamente lo strattonava più volte tanto da fargli uscire la divisa dai pantaloncini. Inoltre lo stesso calciatore poggiando le mani sul petto del direttore di gara lo spingeva violentemente tanto da farlo indietreggiare consentendo così che propri compagni, che erano alle spalle dell'arbitro, lo potessero

colpire con dei pugni alle spalle senza che potessero individuati. Infine lo stesso gli stringeva con forza le braccia procurandogli forte dolore.

Per ciò che attiene invece il comportamento del sig. Cilfone Emilio si rileva che lo stesso dapprima assumeva un comportamento fortemente protestatario e minaccioso nei confronti del direttore di gara e inoltre lo afferrava per il collo che stringeva con forza tanto da causargli forte dolore e momentanea mancanza di respiro.

In ragione di quanto sopra il reclamo, che per certi versi rasenta l'inammissibilità stante la sua quasi indeterminatezza, non può trovare alcun accoglimento in quanto la sanzione così come inflitta al calciatore Fruda Gaetano risulta adeguata e non suscettibile di alcuna riduzione in ragione del suo reiterato comportamento violento nei confronti del direttore di gara e per avere lo stesso, attraverso la sua azione, consentito anche ad altri tesserati appartenenti alla sua società di colpire l'arbitro rimanendo ignoti.

Per ciò che attiene la posizione del sig. Cilfone Emilio il reclamo non solo deve essere respinto ma a parere di questa Corte la sanzione a suo carico deve essere aggravata ai sensi dell'art.36 comma 3 del C.G.S., in quanto il suddetto calciatore non solo ha tenuto un gravissimo comportamento violento nei confronti del direttore di gara (lo afferrava per il collo e lo stringeva con forza procurandogli forte dolore e momentanea mancanza di respiro), azione questa compatibile con le lesioni riscontrate sul collo dell'arbitro dal medico di turno al Presidio Territoriale di Emergenza di Carini , ma lo stesso è venuto meno ai suoi doveri di capitano tra i quali ricorre anche quello di collaborare e proteggere l'arbitro nell'espletamento del suo mandato per cui alla squalifica così come irrogata dal Giudice Territoriale va aggiunta la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., oltre all'ammenda di € 250,00 ai sensi del comma 6 dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e conferma la squalifica fino al 01 febbraio 2020 a carico del calciatore Fruda Gaetano.

Nel confermare, altresì, la squalifica del calciatore sig. Emilio Cilfone fino all' 01 febbraio 2020 dispone, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 C.G.S., disporsi, in aggiunta alla suddetta squalifica, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del C.G.S. nonché l'ammenda di € 250,00 ai sensi del comma 6 del richiamato art.19 C.G.S.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

PROCEDIMENTO 161/A

A.S.D. PRO MELILLI (SR) - Appello avverso squalifica fino al 30.6.2018 del calciatore Nicosia Ivano – campionato 3° categoria gara Pro Melilli/Olimpique Priolo del 8.2.15 – Comunicato Ufficiale n. 41 del 9.2.15 delegazione provinciale Siracusa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, vista la nota del 3.3.2015 dell'ufficio Affari Generali di questo Comitato Regionale con la quale si attesta la ricezione

in data 11.2.2015 di un fax proveniente dalla Società A.S.D. Pro Melilli, non pervenuto tempestivamente alla segreteria di questa Corte, revoca in parte quo il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 371 CSAT 23 del 24.2.2015

Pertanto nel merito si rileva che l'A.S.D. Pro Melilli, con reclamo tempestivamente inviato in data 11 febbraio 2015, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che la squalifica al proprio calciatore sig. Nicosia Ivano (capitano della squadra) in virtù dell'art. 3 comma 2 C.G.S., deve invece essere applicata al calciatore Schembri Giuseppe reale responsabile dei fatti di cui quest'ultimo ha dichiarato di assumersi la responsabilità. Specifica inoltre che comunque non si è trattato di un pugno al fianco dell'arbitro ma piuttosto soltanto di uno strattone.

Esaminati gli atti e in particolare la dichiarazione del calciatore Schembri Giuseppe, allegata al reclamo, questa Corte evidenzia che la stessa appare generica, priva di qualsiasi descrizione dell'episodio e non riferibile in maniera certa al dichiarante perché non corredata da un documento di riconoscimento. Pertanto risulta insufficiente a ricondurre la responsabilità del fatto al suddetto calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo - delegazione provinciale di Siracusa - assunta con comunicato ufficiale n. 41 del 9.2.15.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di accertare l'autenticità della dichiarazione allegata al reclamo.

Procedimento 162/A

SORRENTI EMANUEL personale (calciatore A.G.A. MESSINA) avverso squalifica per 5 gare - Campionato Allievi provinciali gara Messana/A.G.A. Messina del 06/02/2015 – C.U. n. 46 del 12/02/2015 Deleg. Prov. ME

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale il sig. Emanuel Sorrenti ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Provinciale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi di avere sì protestato nei confronti del direttore di gara, ma di non avere mai inteso offendere lo stesso. Per cui chiede una riduzione della sanzione così come inflitta, risultando la stessa sproporzionata in relazione al reale accadimento dei fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince che al 40° del 2° tempo il sig. Emanuel Sorrenti è stato espulso per avere usato frasi offensive nei confronti del direttore di gara. Una volta notificatagli l'espulsione assumeva un comportamento minaccioso e ritardava l'uscita dal terreno di gioco.

Alla luce di quanto sopra il proposto appello può trovare parziale accoglimento, anche in

ragione della giovane età dell'atleta. La sanzione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del sig. Emanuel Correnti.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 167/A

A.S.D. LINERI MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Gaetano Licciardello per 4 gare - Campionato di 1° categoria gara Lineri Misterbianco/Dagata del 08/02/2015 – C.U. n. 342 del 11/02/2015

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Lineri Misterbianco, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la Società appellante chiede una riduzione della sanzione, che ritiene eccessiva rispetto a quanto verificatosi, scaturendo l'espulsione da doppia ammonizione e non avendo l'arbitro subito alcuna conseguenza fisica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che al 42° del 1° tempo il calciatore sig. Gaetano Licciardello è stato espulso perché a seguito di una decisione del direttore di gara gli si faceva incontro con fare minaccioso e intimidatorio, aggredendolo tenendogli il braccio.

Pertanto quanto riferito dall'appellante a difesa non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, sia perché l'espulsione non è avvenuta, come vorrebbe l'appellante, per doppia ammonizione e sia perché si è trattato comunque di atto di violenza seppur lieve in danno del direttore di gara.

La sanzione irrogata, determinata tenendo in dovuto conto anche l'aggravamento derivante dalla qualifica di capitano assunta dal calciatore all'atto dell'espulsione, è pertanto adeguata alla fattispecie e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 172/A

U.S. SFARANDINA A.S.D. (ME) avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Giovanni Gorgone - Campionato 1^ categoria girone "C" gara Sfarandina/Tre Esse Brolo del 14/02/2015 – C.U. n. 357 del 17/02/2015

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S. Sfarandina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che non vi è stato alcun atto di violenza del proprio atleta in danno di un avversario, per cui risulta sproporzionata la sanzione come sopra inflitta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince che al 28° del 2° tempo il sig. Giovanni Gorgone è stato espulso per avere colpito con due schiaffi un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione anche perché emessa nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).

Procedimento 173/A

U.S.D. CITTA' DEI MOSAICI CALCIO (EN) avverso squalifica calciatore sig. Giuseppe Liuzzo fino al 30/04/2015 - Torneo Coppa Trinacria Per Scicli/Città dei Mosaici Calcio del 22/02/2015 – C.U. n. 373 del 24/02/2015.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società U.S.D. Citta' Dei Mosaici Calcio, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

In particolare la Società appellante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che il calciatore ha sì protestato nei confronti del direttore di gara ma non lo ha mai spintonato e, dopo la notifica dell'espulsione, si è allontanato regolarmente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince con chiarezza che al 35° del 2° tempo il sig. Giuseppe Liuzzo è stato espulso per essere andato incontro al direttore di gara protestando avverso una decisione tecnica assunta dal direttore di gara e nel contempo spingendolo.

Alla luce di quanto sopra questa Corte ritiene che l'appello possa trovare accoglimento, atteso che il comportamento del suddetto calciatore non appare connotato da particolare violenza, assumendo piuttosto maggior carattere protestatario, e che lo stesso, una volta avuto notificata l'espulsione lasciava regolarmente il terreno di gioco, senza reiterazioni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello

ridetermina fino al 31/03/2015 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Liuzzo.

Per l'effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/03/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**